

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Luca Calloni – Componente co-relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto ai nn. 40/16 RGPF e 9/17 RGTF promosso nei confronti dei tesserati:

Libero Prencipe

Antonio Abbruzzese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un unico atto di deferimento datato 15 marzo 2017, il Procuratore Federale, all'esito delle indagini espletate, ha contestato:

- a Prencipe Libero la violazione:
- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità;

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;
 - degli artt. 18 lett .4 e art. 33 comma 3 Reg. Org., art. 78 lett. G e art. 81 comma 2 e 5 Statuto nonché dell' art. 12.5 Reg. Ass.;
 - con l'aggravante di cui all'art. 26 comma 2 Reg. Giust.;
- per avere posto in essere il seguente comportamento:
- “ ... per aver, omettendo di eseguire una corretta verifica circa il loro tesseramento, accettato e/o comunque consentito le candidature dei consiglieri regionali della Fids Puglia per le elezioni del 10.09.2016 dei sigg. Vito Fanelli e Leonardo Megna rendendo definitivo l'elenco dei candidati con pubblicazione del 28.08.2016”;*
- ad Antonio Abbruzzese la violazione:
 - dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
 - dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità;
 - dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;
 - dell'art. 33 comma 1 del Reg. Org. e dell'art. 47 comma 1 lett. B dello Statuto che sanciscono anche per le elezioni delle assemblee periferiche

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

l'applicazione delle norme previste per le assemblee nazionali e quindi le votazioni separate e successive per il Presidente Regionale e gli altri Componenti del Consiglio Regionale;

- con l'aggravante di cui all'art. 26 comma 2 Reg. Giust.;

per aver posto in essere il seguente comportamento:

“ in data 10.09.2016 ed in qualità di Presidente dell'Assemblea elettiva Comitato Regionale Fids Puglia, disposto e/o comunque consentito la votazione contestuale del Presidente Regionale e dei Consiglieri consegnando ai votanti due schede su cui esprimere i loro voti in un unico contesto temporale previa un'errata interpretazione della normativa federale”.

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha preso le mosse dalla denuncia, pervenuta a mezzo posta raccomandata in data 7 ottobre 2016, a firma dei tesserati Chiola Nicola, Liverano Vito, Galeone Gianfranco, Zaccaro Girolamo, Tattoli Cosmo, Tattoli Alessio, Lionetti Giuseppe, Metta Simona, Bosco Anna, Stefanelli Teresa e Ficco Angelo e da Fanelli Vito (quest'ultimo non tesserato al momento della denuncia).

A fondamento della suddetta denuncia, gli esponenti censuravano la condotta dei tesserati Prencipe Libero ed Abbruzzese Antonio che, nelle rispettive qualità di Presidente del Comitato Regionale Puglia e Presidente dell'Assemblea elettiva territoriale del 10 settembre 2016, a loro giudizio,

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

avrebbero violato il disposto dell'articolo 78 dello Statuto Federale e degli articoli 17, 18 e 23 del Regolamento Organico.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano sentiti dal Procuratore Federale sia i denunzianti, Chiola e Liverano, che entrambi i tesserati Abbruzzese e Precipe, i quali provvedevano ad inviare memorie difensive.

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale fissava dinanzi a sé, in Camera di Consiglio, l'udienza di discussione.

All'udienza del 5 maggio 2017 il Procuratore Federale, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il tesserato Libero Precipe la inibizione da ogni attività federale per mesi tre, considerata l'aggravante per la posizione ed il ruolo;
- per il tesserato Antonio Abbruzzese la inibizione da ogni attività federale per mesi uno, considerata l'aggravante per la posizione ed il ruolo.

Alla medesima udienza compariva personalmente Libero Precipe, nonché l'Avv.to Simone Illuminati, difensore di entrambi i tesserati, il quale contestava i rispettivi capi di incolpazione chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti ovvero, in subordine, l'applicazione del provvedimento di amnistia.

Il Tribunale, ritenendo superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava di decidere.

MOTIVI

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, proscioglie i tesserati Libero Prencipe ed Antonio Abbruzzese dalle contestazioni disciplinari avanzate nei loro confronti, nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente il Tribunale osserva che la diversità delle censure mosse ai tesserati Prencipe ed Abbruzzese, sia pure avvenuta con un unico atto di deferimento, ne impone comunque la trattazione separata.

Innanzitutto, per quanto riguarda la condotta tenuta dal tesserato Libero Prencipe, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Puglia, il Tribunale ne riscontra la piena conformità al dettato normativo di riferimento (v. *infra*), risultando, di contro, del tutto sfornita di fondamento giuridico la contestazione mossa dal Procuratore Federale per il quale il Prencipe sarebbe incorso nelle violazioni disciplinari contestategli perché: “ ... nella qualità di Presidente del Comitato Regionale ha ommesso di eseguire i doverosi controlli in merito ai requisiti che i candidati avrebbero dovuto possedere per poter essere inseriti nell’elenco definitivo pubblicato in data 28.08.2016 ed ha quindi consentito candidature di soggetti non eleggibili alla data di pubblicazione di tale elenco definitivo, in particolare dei sigg. Vito Fanelli e Leonardo Megna che, sulla base della documentazione acquisita dall’ufficio tesseramenti, risultano essere tesserati soltanto a far tempo dalla data del 7.09.2016”.

E’ di tutta evidenza l’errore in cui è incorso il rappresentante della Procura Federale, operando una netta confusione tra la disciplina normativa in tema

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

di requisiti di eleggibilità dei candidati e quella relativa ai requisiti di ammissibilità delle candidature (v. *infra*).

Invero, a mente della vigente normativa statutaria e regolamentare, il Presidente del Comitato Regionale, nel caso di assemblee elettive territoriali, e la Segreteria Generale nel caso di elezioni a cariche centrali, devono verificare le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, i cui requisiti sono fissati all'art. 81 dello Statuto, tra i quali figura, a pena di irricevibilità della domanda, l'autocertificazione del candidato circa il possesso dei requisiti di eleggibilità indicati all'art. 78 dello Statuto.

Ne consegue che a mente del combinato disposto di cui agli artt. 81 dello Statuto e 33 del Regolamento Organico, il Presidente del Comitato Regionale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità delle domande pervenute per le singole candidature, ma non deve anche accertare la ricorrenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati che, nella fase pre-elettorale, sono oggetto di autocertificazione da parte di quest'ultimi, a pena di irricevibilità della domanda.

Di contro, i requisiti di eleggibilità dei candidati, fissati nell'art. 78 dello Statuto, sono invece oggetto di verifica soltanto in un momento successivo alle elezioni, tanto è vero che il comma 5 del detto articolo prevede espressamente la decadenza dalla carica elettiva qualora successivamente all'elezione venga accertata la mancanza ovvero il venir meno anche di uno solo dei requisiti di eleggibilità.

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

Tanto chiarito in punto di diritto, appare evidente la infondatezza della contestazione mossa al tesserato Prencipe, poiché la contestata circostanza che i candidati alle cariche elettive Fanelli e Megna non fossero tesserati al momento della presentazione della loro candidatura, attiene al possesso o meno dei requisiti di eleggibilità, ma non anche a quelli di ammissibilità della domanda, alla cui sola verifica il Prencipe era tenuto.

Ne consegue che il Prencipe ha correttamente operato nella verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature dei signori Megna e Fanelli, conformi al dettato normativo di cui all'art. 81 dello Statuto, a nulla rilevando, per quanto ne occupa in questa sede, la circostanza che i suddetti candidati non fossero in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità, benché dagli stessi autocertificati.

Non è dunque imputabile alla responsabilità del Presidente del Comitato Regionale la circostanza che tra i candidati inseriti nelle liste elettorali figurino soggetti non tesserati qualora le relative domande siano risultate, all'atto della verifica, conformi ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 81 dello Statuto [*cfr.* ... a) consegna di lettera a mano nelle ore di ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale; b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo, ovvero la ricevuta di consegna; ... l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

requisiti di eleggibilità di cui all'art. 78 del presente Statuto ... - *cfr.* art. 81 cit.].

Di qui l'infondatezza della contestazione disciplinare mossa al tesserato Principe Libero nei termini di cui all'atto di deferimento.

Per quanto riguarda invece le violazioni disciplinari contestate al tesserato Antonio Abbruzzese il Tribunale osserva quanto segue.

La contestazione mossa all'Abbruzzese, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea elettiva regionale Puglia del 10 settembre 2016, è, nella prospettazione della Procura Federale, sintetizzabile nell'aver questi consentito che: “ ... *le operazioni di voto si svolsero per esplicita decisione del Presidente dell'assemblea elettiva, con votazione contestuale della carica di Presidente e di Consigliere seppur con due schede diverse*”. Di qui, a dire del rappresentante della Procura Federale, la violazione degli artt. 33, comma 1 del Regolamento Organico e 47, comma 1, lett. B) dello Statuto, che, invece, imporrebbero elezioni, con votazioni separate e successive, del Presidente Regionale e degli altri componenti del Consiglio Regionale.

In buona sostanza l'Abbruzzese, nel disciplinare le operazioni di voto nel corso dell'assemblea elettiva territoriale del 10 settembre 2016, avrebbe rispettato il criterio della separazione del voto tra Presidente e Consiglieri, ma non anche quello della successione temporale delle rispettive votazioni,

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

avendo, invece, consentito la votazione contestuale, sia pure con schede differenti, del Presidente e dei consiglieri.

Epperò, la contestata responsabilità disciplinare dell'Abbruzzese può essere esclusa, a parere di questo Tribunale, proprio dalla difficoltà di interpretazione delle norme di riferimento non perfettamente armonizzate tra loro.

Al riguardo, si osserva, che, se da un lato, l'art. 47 lett. b) dello Statuto, in tema di elezioni regionali, testualmente prevede che: “ (l'assemblea regionale ordinaria elettiva – ndr) ... *elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Regionale e gli altri componenti del Consiglio Regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale*” dall'altro lato l'art. 16 dello Statuto, disciplinando l'elezione del Presidente Federale e degli altri componenti del Consiglio Federale espressamente richiamato per le elezioni regionali (v. *supra*), statuisce che “*l'assemblea ordinaria elegge con votazioni separate ... il Presidente Federale ... i componenti del Consiglio Federale ...*”.

Non vi è chi non veda il contrasto tra le due norme dinanzi richiamate: da un lato l'art. 47 (cit.), nel disciplinare le elezioni alle cariche regionali, prevede votazioni separate e successive, pur richiamando espressamente le modalità di elezione del Presidente Federale, dall'altro, l'art. 16 (cit.), che

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 14/17

Proc.to RGPF n. 40/16 - RGTF n. 9/17

disciplina le votazioni alle cariche elettive nazionali, prevede la sola votazione separata, ma non anche successiva.

Di qui la difficoltà per l'operatore nell'armonizzare le richiamate disposizioni normative e l'invito *de iure condendo* al legislatore federale al coordinamento delle richiamate norme.

Quanto innanzi, rilevato anche dallo stesso Procuratore Federale nell'atto del deferimento che, nel contestare all'Abbruzzese la violazione disciplinare *de qua*, ha fatto riferimento ad "*una errata interpretazione della normativa federale*" consente di escludere, senza tema di smentita, quanto meno la ricorrenza in capo all'incolpato dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave, presupposto necessario alla insorgenza dell'illecito disciplinare.

In questi termini anche il tesserato Antonio Abbruzzese deve essere considerato esente da responsabilità per i fatti ascrittigli.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, proscioglie i tesserati Libero Prencipe ed Antonio Abbruzzese dalle contestazioni disciplinari loro ascritte.

Il Segretario

Il co-Relatore

Il Presidente